SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 573)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(FORLANI)

di concerto col Ministro delle Finanze

(PANDOLFI)

e col Ministro « ad interim» della Marina Mercantile

(RUFFINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MARZO 1977

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Araba d'Egitto sulla navigazione e sui trasporti marittimi, con Scambio di Note, firmato a Roma il 7 aprile 1976

ONOREVOLI SENATORI. — L'accordo stipulato tra l'Italia e la Repubblica araba di Egitto sulla navigazione e sui trasporti marittimi è stato firmato a Roma il 7 aprile 1976 dai Ministri degli esteri dei due Paesi in occasione della visita ufficiale del Presidente egiziano Sadat. Esso trae origine dalla comune volontà e dal comune interesse di estendere anche al settore della navigazione e dei trasporti marittimi la cooperazione in atto negli altri settori delle relazioni economiche bilaterali.

L'interesse che l'accordo riveste per l'Italia deriva tra l'altro dal prevedibile sviluppo del traffico marittimo conseguente allo ammodernamento in corso del Canale di Suez, nonchè dalle prospettive di un considerevole incremento, oltrechè del traffico mercantile, delle correnti turistiche verso l'Egitto.

Ai fini suddetti è rilevante quanto disposto all'articolo 3 che impegna le Parti a porre in essere i necessari provvedimenti per promuovere i traffici marittimi tra i rispet-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300) — 2-3-4

tivi Paesi, nonchè ad incoraggiare la collaborazione tra le due flotte mercantili nel settore dei trasporti. Per facilitare il raggiungimento di questi obiettivi, l'articolo 4 dispone per le navi battenti la bandiera dell'altra Parte l'effettiva parità di trattamento con le proprie navi sia per quanto riguarda i diritti e le tasse portuali che il diritto di entrata nei porti e l'uso delle relative attrezzature. L'articolo 5, infine, prevede che ambo le Parti adottino le necessarie misure per ridurre i tempi di sosta nei rispettivi porti cercando di accelerare e semplificare le formalità doganali, sanitarie e di ogni altro genere.

Nel suo insieme l'Accordo risponde alle nostre esigenze, tenuto conto anche di apprezzabili concessioni fiscali e in materia di misura del tonnellaggio, ottenute dopo laboriose trattative. Al riguardo occorre tener presente che la nostra presenza nei porti egiziani è, almeno finora, molto più frequente di quella egiziana nei nostri porti. Si osserva, inoltre, che non esiste il problema della doppia imposizione fiscale dei redditi derivanti dall'esercizio della navigazione, essendo la materia regolata dall'articolo 7 della vigente convenzione italo-egiziana a carattere generale approvata con legge di ratifica 463 del 18 marzo 1968.

Onde conferire all'Accordo in questione una caratteristica di adattabilità alle mutevoli esigenze dei traffici, assicurandone la esecuzione, l'articolo 15 prevede, infine, la istituzione di una Commissione mista che si riunirà, in linea di principio, una volta all'anno.

Con lo Scambio di Note annesso all'Accordo, le due Parti, richiamandosi all'Accordo italo-egiziano di cooperazione tecnica e scientifica del 29 aprile 1975, convengono sulla possibilità dell'utilizzazione reciproca dei rispettivi istituti di addestrametno ed altri centri analoghi nello specifico settore del traffico marittimo e delle operazioni portuali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba d'Egitto sulla navigazione e sui trasporti marittimi, con Scambio di Note, firmato a Roma il 7 aprile 1976.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 17 dell'Accordo stesso.

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY AND THE GOVERNMENT OF THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT ON SHIPPING AND MARITIME TRANSPORT

The Government of the Republic of Italy and the Government of the Arab Republic of Egypt, desirous to promote the friendly relations existing between the two Countries and to contribute to the development of cooperation in the field of shipping and maritime transport, have agreed as follovs:

Article 1

For the purpose of this agreement:

a) for " ship of a Contracting Party " is meant any merchant ship registered in a port of the same Party;

b) for " member of the crew of the ship " is meant any person, including the captain, who while on board and during the course of the journey performs activities related to the operation of the ship, services on board and furthermore is registered in the muster roll of the crew.

Article 2

The Contracting Parties affirm the principle of freedom of maritime merchant navigation and will adopt all the necessary measures to guarantee its application.

Article 3

The Contracting Parties will adopt the necessary measures to promote maritime traffic between Italy and Egypt and will encourage the collaboration of the ships of the Republic of Italy and of the Arab Republic of Egypt in the field of maritime transport between the harbours of the two countries, without prejudice of the rights of ships flying the colours of third countries.

Article 4

Each Contracting Party will ensure the ships flying other Contracting Party flag the same treatment which their own vessels enjoy in respect of port charges and dues, right of entering into and using their respective ports, as well as all facilities which are granted to navigation and commercial ships operation.

Article 5

The Contracting Parties will, within the limits of their legislation and harbour regulations, take the necessary measures to reduce the period of stay in the harbours of the ships and possibly to simplify and speed up customs, health and any other formalities related to the harbours.

Article 6

1. Ships flying the colours of one of the Contracting Parties and in full possession of the prescribed documents attesting their nationality, according to their own national law, will be considered ships of the Contracting Party.

2. The documents and logbooks granted and recognized as such by the competent Authorities of one of the Contracting Parties for the ships flying their own colours will be granted full value by the other Contracting Party.

3. The ships of each Contracting Party duly in possession of tonnage certificates legally granted will not undergo any other measurements in the harbours of the other Contracting Party, with the exception of ships transitting Suez Canal. Should the tonnage system of one of the Contracting Parties be modified, the abovementioned Contracting Party will notify the modifications to the other Contracting Party so as to ascertain the equivalent conditions.

Article 7

Each of the Contracting Parties will recognize the identity documents of crew members granted by the competent Authorities of the other Contracting Party.

These documents are:

a) for crew members of the ships of the Republic of Italy, the "libretto di navigazione,,;

b) for crew members of the ships of the Arab Republic of Egypt, the " seamen's passport ".

Article 8

Persons who are in full possession of identity documents, as stated in Article 7 of this Agreement, enlisted in the muster rolls of the ships, carried on the lists given to the harbour's Authorities, may, after having received permission by the latter and vithout need of a visa, disembark during the period of stay of the ship in the harbour, in the ports of the other Contracting Party and stay within the limits of the city where the harbour is situated.

Upon disembarking and returning on board the abovementioned crew members will, according to the laws and regulations of the harbour, be subject to check relating both to identity and customs.

Article 9

It will be allowed to crew members who are citizens of one of the Contracting Parties to cross the territory of the othr Contracting Party, either to reach the embarkation point on a ship in the harbour of the latter Contracting Party, or upon disembarking, to return to their fatherland. The condition needed is the possession of the following documents:

a) an identity document, as stated in Article 7 of this Agreement;

b) the prescribed visa granted by the competent Authorities of the other Contracting Party;

c) a declaration of embarkation or disembarkation granted by the shipowner, or one of his agents duly authorized, or by the ship's Master.

The abovementioned visas on the identity documents will be granted, within the shortest period of time, by the competent Authorities of each of the Contracting Parties. The competent Authorities however have the right to refuse to crew members of the other Contracting Party entrance and stay on their territory.

The displacements of the abovementioned persons on the territory of each of the Contracting Parties to reach their destination point are subject to the laws and regulations concerning the deplacement of foreigners on the territory.

Article 10

The Master of a ship in the harbour of the other Contracting Party or a member of the crew appointed by the Master will be granted in the interest of the navigation, permission either to contact the Consular Office of the Country whose colours the ship is flying, or to contact the representative of the company which owns or charters the vessel.

Article 11

The vessels of each of the Contracting Parties which dock in one of the harbours of the other Contracting Party to partially unload their cargo from abroad will, according to the national laws, rules and regulations of the docking harbour, retain on board the cargo destined either to another port of the same country or to a third country. The abovementioned cargo will not be subject to any import or export custom duty.

The direct transfers of goods from a vessel to another vessel will be allowed, once permission has been secured from the competent Authorities, without having to undergo intermediate deposits whether floating or on land and without payment of any tax or custom duty except surveillance and manipulation expenses.

Article 12

If any vessel of any of the two Contracting Parties is sunk, stranded, damaged or taking refuge within the territorial waters of the other Contracting Party, the latter shall render to the vessel such assistance and protection that it would provide to vessels of its own flag.

The cargo and objects retrieved from a ship that has either been shipwrecked or met with incidents, will not be subject to any custom duties or taxes other than warehousing, supervision, handling and the alike expenses. This applies only in the case that the abovementioned goods are still considered foreign goods and are not destined to be used in or for consumption in the territory of the other Contracting Party.

Article 13

The judicial Authorities of one of the Contracting Parties will not exercise their jurisdiction on any civil controversy arising between the Master, Officers and crew members of a ship flying the colours of the other Contracting Party if the abovementioned controversies concern the fulfilment of obligations stated in the enrolling contract.

Article 14

The treatment that the two Contracting Parties reciprocally concede one another by this Agreement is not to be extended to:

a) both the exercise of cabotage between the harbours of the other Contracting Party, to internal navigation and in the Suez Canal;

b) fishing;

c) the exercise of maritime services of the harbours, shores, roadsteads, including pilotage, towage, salvage and maritime assistance;

d) privileges granted to sporting associations;

e) incentives to the shipbuilding industry and the exercise of maritime navigation covered by special lavs;

f) emigration and transports of emigrants;

g) the harbours not intended to be used by foreign vessels or those harbours, zones or sections of harbours intended exclusively or predominantly for war ships, in the case which in these harbours, zones or sections of harbours special restrictive measures are applied. These measures must be timely notified to the other Contracting Party.

Article 15

To ensure the implementation of this Agreement and for consultations on problems of mutual interest concerning the maritime traffic, in accordance with the principles set up by the present Agreement, the Contracting Parties shall establish a Joint Committee.

This Committee shall meet in principle once a year alternatively in Italy and in the Arab Republic of Egypt or at the request of either Party.

The two Delegations shall be headed by high authorized officials in maritime transport in both countries.

Article 16

Each and any controversy which should arise between Contracting Parties on matters relating to the interpretation or application of the present Agreement will be solved through direct negotiations between the competent Authorities of the two Contracting Parties.

If the controversy cannot be satisfactorily solved a solution will be sought through diplomatic channels.

Article 17

The present Agreement will be ratified according to the law of each Contracting Party. It will come into force thirty days after the exchange of the instruments of ratification.

The present Agreement will remain in force for an undetermined period of time and can be denounced by each of the Contracting Parties through written notification. In this case it will cease to be valid 12 months from the date of the notification of the denounciation.

Done in Rome, on April 7th, 1976, in two originals in English language.

For the Government
of the Republic of Italy
Mariano RUMOR

For the Government
of the Arab Republic of Egypt
Ismail FAHMI

Rome, 7th April 1976

Excellency,

With reference to the Agreement between the Government of the Arab Republic of Egypt and the Government of the Republic of Italy on Shipping and Maritime Transport, signed today, I have the honour to propose that — in the framework and within the modalities provided for by the italo-Egyptian Agreement on Technical and Scientific Cooperation of April 29th, 1975 — the Contracting Parties will allow each other the utilization of their training institution as well as of any other training facilities in the enterprises and institutions of maritime traffic and harbour cooperation.

Accept, Excellency, the assurance of my highest consideration.

Ismail FAHMI

His Excellency
MARIANO RUMOR

Minister of Foreign Affairs
of the Republic of Italy

Rome, 7th April 1976

Excellency,

I have the honour to confirm the receipt of your letter of today which reads as follows:
« " Excellency,

With reference to the Agreement between the Government of the Arab Republic of Egypt and the Government of the Republic of Italy on Shipping and Maritime Transport, signed today, I have the honour to propose that — in the framework and within the modalities provided for by the Italo-Egyptian Agreement on Technical and Scientific Cooperation of April 29th, 1975 — the Contracting Parties will allow each other the utilization of their training institutions as well as of any other training facilities in the enterprises and institutions of maritime traffic and harbour cooperation " ».

I have the honour to agree with your proposal. Accept, Excellency, the assurance of my highest consideration.

Mariano RUMOR

His Excellency
ISMAIL FAHMY

Deputy Prime Minister
and Minister of Foreign Affairs
of the Arab Republic of Egypt

TRADUZIONE NON UFFICIALE

NOTA BENE. — *Il testo facente fede è unicamente quello in lingua inglese qui sopra riportato.*

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO SULLA NAVIGAZIONE ED IL TRASPORTO MARITTIMO

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Araba d'Egitto, desiderosi di promuovere le amichevoli relazioni esistenti tra i due Paesi e di contribuire allo sviluppo della cooperazione nel campo della navigazione e del trasporto marittimo, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Ai fini del presente accordo:

a) per « nave di una Parte Contraente » si intende qualsiasi nave mercantile registrata in un porto della stessa Parte;

b) per « membro dell'equipaggio della nave » si intende ogni persona, incluso il capitano, che, mentre si trova a bordo e nel corso del viaggio, svolga le attività connesse col funzionamento della nave, con i servizi di bordo e che sia inoltre registrata nel ruolo dell'equipaggio.

Articolo 2

Le Parti Contraenti affermano il principio della libertà della navigazione marittima mercantile ed adotteranno tutte le misure necessarie a garantirne l'applicazione.

Articolo 3

Le Parti Contraenti adotteranno le misure necessarie a promuovere il traffico marittimo tra l'Italia e l'Egitto ed incoraggeranno la collaborazione fra le navi della Repubblica italiana e le navi della Repubblica Araba d'Egitto nel campo del trasporto marittimo tra i porti dei due Paesi, fatti salvi i diritti delle navi battenti bandiera di paesi terzi.

Articolo 4

Ciascuna Parte Contraente assicurerà alle navi battenti bandiera dell'altra Parte Contraente lo stesso trattamento goduto dalle proprie navi per quanto attiene alle spese e diritti portuali, al diritto di ingresso e di uso dei loro rispettivi porti, nonché tutte le facilitazioni che vengono accordate alla navigazione ed al funzionamento delle navi mercantili.

Articolo 5

Le Parti Contraenti, entro i limiti delle proprie leggi e regolamenti portuali, adotteranno le misure necessarie a ridurre il periodo di permanenza delle navi nei porti e, possibilmente, a semplificare e ad accelerare le formalità portuali: doganali, sanitarie e di altro genere.

Articolo 6

1. Le navi battenti bandiera di una delle Parti Contraenti ed in pieno possesso dei documenti prescritti attestanti la loro nazionalità, in base alla propria legge nazionale, vengono considerate navi della Parte Contraente.

2. L'altra Parte Contraente riconoscerà pieno valore ai documenti ed ai giornali di bordo rilasciati e riconosciuti tali dalle autorità competenti di una delle Parti Contraenti alle navi battenti la propria bandiera.

3. Le navi di ciascuna Parte Contraente che siano debitamente in possesso dei certificati di stazza rilasciati, non verranno sottoposte ad alcun'altra misurazione nei porti dell'altra Parte Contraente, eccettuate le navi che transitino nel canale di Suez.

Nel caso in cui il sistema di determinazione della stazza di una delle Parti Contraenti venisse modificato, la Parte Contraente summenzionata notificherà le modifiche all'altra Parte Contraente al fine di accertare le condizioni di equivalenza.

Articolo 7

Ciascuna delle Parti Contraenti riconoscerà i documenti di identità dei membri dell'equipaggio rilasciati dalle Autorità competenti dell'altra Parte Contraente.

Tali documenti sono:

a) il « libretto di navigazione », per i membri degli equipaggi delle navi della Repubblica italiana;

b) il « seamen's passport » per i membri degli equipaggi delle navi della Repubblica Araba d'Egitto.

Articolo 8

Le persone che sono in pieno possesso dei documenti di identità di cui all'articolo 7 del presente Accordo, e che sono registrate nel ruolo dell'equipaggio delle navi e riportate negli elenchi consegnati alle Autorità portuali, possono, dopo aver ottenuto l'autorizzazione da queste ultime e senza necessità di visto, sbarcare durante il periodo di permanenza della nave in porto, nei porti dell'altra Parte Contraente e rimanere entro i confini della città ndlla quale è situato il porto.

Sia al momento dello sbarco che al momento del ritorno a bordo i membri dell'equipaggio sopraddetti, in base alle leggi ed ai regolamenti del porto, saranno soggetti a controlli di identità e doganali.

Articolo 9

Verrà permesso, ai membri dell'equipaggio che siano cittadini di una delle Parti Contraenti, di attraversare il territorio dell'altra Parte Contraente, sia per raggiungere il punto di imbarco su di una nave nel porto di quest'ultima che allo sbarco, per tornare in patria. Condizione necessaria, è il possesso dei seguenti documenti:

a) un documento di identià, come stabilito nell'articolo 7 del presente Accordo;

b) il prescritto visto, rilasciato dalle autorità competenti dell'altra Parte Contraente;

c) una dichiarazione di imbarco o di sbarco rilasciata dall'Armatore o da uno dei suoi agenti debitamente autorizzati, o dal Capitano della nave. I summenzionati visti sui documenti di identità

verranno rilasciati dalle autorità competenti di ciascuna delle Parti Contraenti, entro il più breve termine.

Le Autorità competenti, tuttavia, avranno il diritto di rifiutare l'ingresso e il soggiorno nel proprio territorio ai membri degli equipaggi dell'altra Parte Contraente.

Gli spostamenti delle persone summenzionate nel territorio di ciascuna delle Parti Contraenti per il raggiungimento della loro destinazione sono soggetti alle leggi ed ai regolamenti concernenti lo spostamento degli stranieri nel territorio.

Articolo 10

Nell'interesse della navigazione mercantile verrà accordato al Capitano di una nave che si trovi in un porto dell'altra Parte Contraente o ad un membro dell'equipaggio designato dal Capitano stesso, il permesso sia di contattare l'Ufficio Consolare del paese del quale la nave batte bandiera, sia di contattare il rappresentante della compagnia proprietaria o noleggiatrice della nave.

Articolo 11

Le navi di ciascuna delle Parti Contraenti che attracchino in uno dei porti dell'altra Parte Contraente per scaricare parzialmente il proprio carico proveniente dall'estero, in base alla legge nazionale, alle norme e ai regolamenti del porto di attracco, tratterranno a bordo il carico destinato sia ad un altro porto dello stesso paese che ad un paese terzo. Il carico summenzionato non sarà soggetto al pagamento di alcun diritto doganale di importazione o di esportazione.

Il trasferimento diretto di merci da una nave all'altra sarà consentito, previa concessione del relativo permesso dalle Autorità Competenti, senza la necessità di depositi intermedi sia galleggianti che su terra e senza pagare alcuna tassa o diritto doganale ad eccezione delle spese relative al trasferimento ed alla sorveglianza.

Articolo 12

Nel caso in cui una nave di ciascuna delle Parti Contraenti venga affondata, si trovi ad essere incagliata, danneggiata o trovi rifugio entro le acque territoriali dell'altra Parte Contraente, quest'ultima fornirà alla nave l'assistenza e la protezione che fornirebbe alle navi battenti la propria bandiera.

Il carico e gli oggetti recuperati da una nave che abbia fatto naufragio o che abbia subito degli incidenti, non saranno soggetti al pagamento di alcun diritto o tassa doganale ad eccezione delle spese di magazzinaggio, sorveglianza, trasporto e spese relative. Ciò si applica solo nel caso in cui le summenzionate merci siano ancora ritenute merci estere e non siano destinate all'uso o al consumo nel territorio dell'altra Parte Contraente.

Articolo 13

Le Autorità giudiziarie di una delle Parti Contraenti non eserciteranno la propria giurisdizione su alcuna controversia civile che abbia a sorgere tra il Capitano, gli ufficiali e i membri dell'equipaggio di una nave battente bandiera dell'altra Parte Contraente nel caso in cui le summenzionate controversie riguardino l'adempimento degli obblighi stabiliti nel contratto di arruolamento.

Articolo 14

Il trattamento che le due Parti Contraenti si concedono reciprocamente in base al presente Accordo non deve essere esteso:

a) sia all'esercizio del cabotaggio tra i porti dell'altra Parte Contraente, che alla navigazione interna ed a quella nel Canale di Suez;

b) alla pesca;

c) all'uso dei servizi marittimi dei porti, spiagge, rade, inclusi il pilotaggio, rimorchio, salvataggio e assistenza marittima;

d) ai privilegi accordati alle associazioni sportive;

e) agli incentivi all'industria delle costruzioni navali e all'esercizio della navigazione marittima regolati da leggi speciali;

f) all'emigrazione ed al trasporto di emigranti;

g) ai porti non destinati all'uso da parte di navi straniere o a quei porti, zone o sezioni di porti destinati esclusivamente o preminentemente ad essere utilizzati dalle navi da guerra nel caso in cui siano applicate speciali misure restrittive a tali porti, zone o sezioni di porti. Tali misure devono essere notificate per tempo all'altra Parte Contraente.

Articolo 15

Le Parti Contraenti istituiranno una Commissione Mista al fine di assicurare l'attuazione del presente Accordo, nonché allo scopo di consultarsi su problemi di mutuo interesse concernenti il traffico marittimo, in conformità dei principi stabiliti dal presente Accordo.

Tale Commissione si riunirà, di norma, una volta all'anno alternativamente in Italia e nella Repubblica Araba d'Egitto o a richiesta di una delle due Parti.

Le due Delegazioni saranno capeggiate da alti funzionari competenti nei trasporti marittimi di entrambi i paesi.

Articolo 16

Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra le Parti Contraenti su questioni relative all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo, questa verrà composta mediante negoziati diretti tra le Autorità competenti delle due Parti Contraenti.

Nel caso in cui una controversia non possa essere composta in maniera soddisfacente, verrà ricercata una soluzione per via diplomatica.

Articolo 17

Il presente Accordo sarà ratificato in base alle leggi di ciascuna Parte Contraente. Esso entrerà in vigore trenta giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica.

Il presente Accordo resterà in vigore per un periodo di tempo indeterminato e potrà essere denunciato da ciascuna delle Parti Contraenti mediante notifica scritta. In tal caso la sua validità verrà a cessare dodici mesi dopo la data della notifica della denuncia.

FATTO a Roma, il 7 aprile 1976, in due originali in lingua inglese.

Per il Governo
della Repubblica Italiana
Mariano RUMOR

Per il Governo
della Repubblica Araba d'Egitto
Ismail FAHMI

Roma, 7 aprile 1976

Eccellenza,

con riferimento all'Accordo tra il Governo della Repubblica Araba d'Egitto e il Governo della Repubblica italiana sulla navigazione ed il trasporto marittimo, firmato oggi, ho l'onore di proporre che — nell'ambito e con le modalità previste dall'Accordo italo-egiziano sulla cooperazione scientifica e tecnica del 29 aprile 1975 — le Parti Contraenti renderanno reciprocamente possibile l'utilizzazione delle loro istituzioni di addestramento nonché ogni altra installazione relativa all'addestramento nelle imprese ed istituzioni di traffico marittimo e cooperazione portuale.

La prego di accettare, Eccellenza, le assicurazioni della mia più alta considerazione.

Ismail FAHMI

Sua Eccellenza Mariano RUMOR
Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica italiana

Roma, 7 aprile 1976

Eccellenza,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna del seguente tenore:

« Con riferimento all'Accordo tra il Governo della Repubblica Araba d'Egitto e il Governo della Repubblica italiana sulla navigazione ed il trasporto marittimo, firmato oggi, ho l'onore di proporre che — nell'ambito e con le modalità previste dall'accordo italo-egiziano sulla cooperazione scientifica e tecnica del 29 aprile 1975 — le Parti contraenti renderanno reciprocamente possibile l'utilizzazione delle loro istituzioni di addestramento nonché ogni altra installazione relativa all'addestramento nelle imprese ed istituzioni di traffico marittimo e cooperazione portuale ».

Ho l'onore di accettare la Sua proposta, e La prego di accettare, Eccellenza, le assicurazioni della mia più alta considerazione.

Mariano RUMOR

Sua Eccellenza Ismail FAHMI
V. Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica Araba d'Egitto